

LICEO CLASSICO E MUSICALE "DOMENICO CIRILLO"



Classico
Classico Internazionale Cambridge
Classico della Comunicazione
Classico Biomedico
Musicale



CAMBRIDGE
International Examinations

Cambridge International School



Erasmus+

Comunicazione n. 320

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE "DOMENICO CIRILLO"
Prot. 0001738 del 24/02/2025
I-1 (Uscita)

A tutti i dipendenti dell'Istituzione Scolastica
Al sito WEB
Al DSGA

Oggetto: Permessi diritti allo studio attività non coincidenti con l'orario di lavoro – Art. 37 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. Orientamento ARAN

L'ARAN afferma che la fruizione dei permessi per il diritto allo studio è strettamente vincolata alla frequenza di corsi che si svolgono contemporaneamente all'orario di servizio del dipendente. *"I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio"*, ribadendo che la mera attività di studio individuale non rientra tra le attività coperte dal beneficio. Pertanto, le 150 ore annue previste dal contratto non possono essere utilizzate per attività di studio o preparazione esami al di fuori della presenza in aula, fisica o virtuale.

L'interpretazione dell'Aran si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 10344/2008 e n. 17128/2013, ha chiarito che per "frequenza" si intende la partecipazione attiva alle lezioni in orari coincidenti con l'orario di lavoro, escludendo espressamente altre attività di studio o preparazione agli esami.

Università telematiche: permessi solo con lezioni sincrone in orario di lavoro

Per quanto riguarda le università telematiche, l'Aran chiarisce che i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale, e che si svolgano durante l'orario di servizio. L'ARAN, rifacendosi anche alla sentenza della Corte dei Conti Sicilia n. 171/2015, chiarisce che, nel caso di università telematiche, i permessi sono fruibili solo per le lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale e coincidenti con l'orario di lavoro.

Le **lezioni asincrone**, fruibili in qualsiasi momento, non rientrano, invece, tra le attività per le quali è possibile richiedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio. Il dipendente, per fruire del permesso, è tenuto a presentare la **certificazione di frequenza**, come previsto dal comma 5 dell'art. 37 del CCNL. In caso contrario, i permessi goduti saranno considerati aspettativa per motivi personali, con obbligo di recupero delle somme percepite.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Izzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, co. 2, DL.vo39/1993